Anno XXXIII - N. 51/3 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

REPUBBLICA ITALIANA

RegioneLombardia BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 3 MARZO 2003

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI

Statuto del Comune di Senna Comasco (CO)

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 gennaio 2003 con deliberazione n. 2.

$S\ T\ A\ T\ U\ T\ O$

Titolo I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Comune di Senna Comasco

- 1. Il Comune di Senna Comasco è ente autonomo nell'ambito statutario, normativo, organizzativo, amministrativo, nonché impositivo e finanziario, secondo i principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
- 2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.
- 3. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2 - Territorio, gonfalone e stemma

- 1. Il Comune di Senna Comasco è costituito dalle comunità delle popolazioni e dal territorio di Senna Comasco, formato dalle località Centro Storico, Motta, Olmeda, Faleggia, Gaggio e dalla frazione di Navedano.
- 2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Senna.
- 3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale, il quale ne disciplina la concessione in uso ad enti ed associazioni operanti nel territorio.

Art. 3 - Finalità

Il Comune è l'Ente locale che rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche della comunità.

Art. 4 - Principi dello Statuto

Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite. Lo Statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

Art. 5 - Tutela della salute

- 1. Il comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
- 2. Opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 6 - Tutela del patrimonio naturale

Il Comune s'impegna a tutelare e garantire la conservazione dell'ambiente naturale, consapevole del suo inestimabile valore; pertanto adotta le misure necessarie a conservarlo e difenderlo, attuando piani per la difesa del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell'aria per eliminare le cause di ogni tipo di inquinamento.

Art. 7 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

- 1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costume e di tradizioni locali.
- 2. Incoraggia, e favorisce lo sport dilettantistico ed altre forme di aggregazione sociale e giovanile.
 - 3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favori-

sce l'istituzione di vari enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di apposite strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti, saranno disciplinati dal regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.

5. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 8 - Assetto ed utilizzazione del territorio

- 1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, secondo i principi di tutela del patrimonio ambientale, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
- 2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, alfine di assicurare il diritto all'abitazione.
- 3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
- 4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche.
- 5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
- 6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 9 - Sviluppo economico

- 1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, alfine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
- 2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico: adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, alfine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
- 3. Il Comune promuove e sostiene le forme associative di tutti lavoratori.

Art. 10 - Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato o della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, culturali e religiose operanti nel suo territorio.

Art. 11 - Partecipazione, decentramento, cooperazione

- 1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione. Riconosce che il presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre e rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
- 2. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 12 - Servizi pubblici

- 1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:
- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della

proprietà pubblica maggioritaria.

2. Il Comune ha diritto di nominare uno o più amministratori nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipato al capitale sociale. Il numero degli amministratori ed i relativi incarichi sono, per ciascuna società, stabiliti nell'atto costituivo. Si osservano le disposizioni e le procedure di cui art. 2458 del codice civile.

Titolo II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I I consiglieri comunali

Art. 13 - Il consigliere comunale

- 1. Ciascun consigliere comunale è rappresentante della comunità, senza vincolo di mandato e può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
- 2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono sta-

3. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

Art. 14 - Doveri del consigliere

- 1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno
- 2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a quattro sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.
- 3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 15 - Poteri del consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.

4. È tenuto al segreto dell'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 16 - Dimissioni del consigliere

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.

Art. 17 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal Regolamento.

Capo II Il Consiglio comunale

Art. 18 - Il Consiglio comunale. Poteri

- 1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
- 2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
- 3. Nell'adempimento delle funzioni predette, il Consiglio comunale può avvalersi del contributo di Commissioni Consultive all'uopo costituite, composte anche da rappresentanti esterni al Consiglio stesso.

4. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non

può essere delegato.

5. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

Art. 19 - Prima adunanza

1. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura di contestazione prevista dalla vigente normativa.

2. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vicesindaco, dallo stesso nominata e la proposta e gli indirizzi generali di governo, che vengono discussi ed approvati con voto palese a maggio-

ranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avviso di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse

possono partecipare comunque tutti i consiglieri.

5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 22 e 23 del presente Statuto.

Art. 20 - Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì la fissazione del giorno dell'adunanza.

2. Le sedute consiliari si distinguono in ordinarie, straor-

dinarie ed urgenti:

a) sono ordinarie le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno gli atti fondamentali di competenza del Con-

siglio previsti dalla vigente normativa;

b) sono straordinarie tutte le sedute convocate su iniziativa del Sindaco quale capo dell'esecutivo e/o tre consiglieri assegnati al Comune per l'esame di mozioni, interrogazioni e/o altra azione di sindacato ispettivo previsto dallo Statuto o dalla legge;

c) sono urgenti le sedute che richiedono la sollecita trattazione di affari legati anche a scadenze di legge inderogabili ed improrogabili; il Sindaco Presidente motiverà urgenza ed improrogabilità dell'argomento da trattare e su ambedue i requisiti il Consiglio accerterà la sussistenza a maggioranza di voti.

Art. 21 - Ordine del giorno

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del Regolamento.

Art. 22 - Consegna dell'avviso di convocazione

- 1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti
- a) almeno cinque giorni, liberi ed interi, prima di quello stabilito per l'adunanza;
- b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

Art. 23 - Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la

presenza di almeno sette consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

- 2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno cinque consiglieri assegnati all'ente.
 - 3. Il Sindaco è escluso dal computo.
- 4. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente.
- 5. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parti del Consiglio. Essi intervengono alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 24 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

- 1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche e quelle nulle.
- 3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Art. 25 - Pubblicità delle sedute

- 1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
- 2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 26 - Delle votazioni

- 1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
- 2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 27 - Commissioni consiliari permanenti

- 1. Il Consiglio comunale si può istituire in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.
- 2. Il Regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
- 3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dalla Giunta municipale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
- 4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
- 5. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti senza diritto di voto.
- 6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
- 7. Le commissioni consiliari permanenti aventi funzioni di controllo o garanzia sono presiedute da un rappresentante delle minoranze.

Art. 28 - Commissioni d'inchiesta

- 1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
- 2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

3. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 29 - Regolamento interno

- 1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I ed al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
- 2. La stessa maggioranza è richiesta per la modificazione del Regolamento.

Capo III La Giunta Comunale

Art. 30 - Composizione della Giunta

- 1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori.
- 2. Possono essere nominati alla carica di Assessore cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere secondo le leggi vigenti.
- 3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.
- 4. Nella composizione della Giunta dovranno essere assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, promovendo la presenza di entrambi i sessi.

Art. 31 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco ed Assessore

Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 32 - Durata in carica della Giunta. Mozione di sfiducia

- 1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.
- 2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
- 3. Il Vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
- 4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.
- 5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa; della carica di Assessore, il Sindaco ne assume *ad interim* le funzioni.
- 6. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco ne assume temporaneamente le funzioni.
- 7. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
- 8. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
- 9. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 33 - Cessazione della carica di Assessore

- 1. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto ed hanno efficacia immediata.
- 2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
- 3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Art. 34 - Decadenza dalla carica di Assessore

- 1. La decadenza dalla carica di Assessore avviene per le seguenti cause:
- a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) accertamento di una causa ostativa alla assunzione della carica di assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado.

Art. 35 - Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

- 2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale raggruppati per settori omogenei.
- 3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati.
- 4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabiliti dal Sindaco.
- 5. Con le stesse modalità il Sindaco conferisce ad uno degli assessori le funzioni di Vicesindaco alfine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica nell'ipotesi dell'art. 32 comma 3° del presente Statuto. In mancanza di Sindaco e di Vicesindaco ne fa le veci un assessore nominato dal Sindaco.
- 6. La Giunta può adottare un Regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 36 - Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati per legge al consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 37 - Adunanze e deliberazioni

- 1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
- 2. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
- 3. Alle sedute di Giunta può partecipare, senza diritto di voto, il revisore del Conto.
- 4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

Capo IV Il Sindaco

Art. 38 - Funzioni

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli Uffici Comunali.

Art. 39 - Competenze

- Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:
- a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
- b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
- c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali:
 - d) indice i referendum comunali;

- e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - g) provvede all'osservanza dei regolamenti;
 h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
- i) può sospendere tutti i dipendenti del Comune, su delibera della Giunta, secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento;

l) promuove e conclude gli accordi di programma;

m) adempie alle attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;

- n) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni:
- o) tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- p) il Sindaco nomina i rappresentanti degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Titolo III

Capo I L'Amministrazione comunale

Art. 40 - Principi e criteri direttivi

- 1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa spettanti al Segretario Comunale.
- 2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità.

Art. 41 - Personale

- 1. I Comuni, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i suoi limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.
- 2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
- 3. Sono disciplinati da un apposito Regolamento approvato dalla Giunta Comunale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale:
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) le procedure per l'assunzione del personale;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
- e) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne.
- 4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
- 5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 42 - Il Segretario Comunale

- 1. Il Segretario Comunale, dipendente dell'Agenzia autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali, è nominato dal Sindaco ed è scelto tra gli iscritti all'apposito Albo. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- 2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità

dell'azione amministrativa alla legge, allo Statuto e ai regolamenti, inoltre, nel rispetto delle direttive impartitagli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili della direzione degli uffici e dei servizi e ne coor-

dina l'attività;

b) cura l'attuazione dei provvedimenti;

- c) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi.
- 3. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni dei consiglio Comunale e della Giunta senza diritto di voto, esprimendo il suo parere sulle procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura a mezzo di funzionari da lui designati la redazione del verbale delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.

4. Esercita inoltre le seguenti funzioni:

- a) roga i contratti nell'interesse del Comune;
- b) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti e alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
- c) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
- d) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti

gli atti del Comune;

- e) adotta gli atti e i provvedimenti a rilevanza esterna connessi con l'esercizio delle sue competenze;
- f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale. 5. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può nominare

- un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
- 6. Quando non risultino stipulate le convenzioni per la nomina del Direttore Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.

Art. 43 - Il Direttore Generale

- 1. Viene prevista la figura del Direttore Generale, la cui nomina può avvenire previa stipula di convenzioni tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
- 2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; in particolare, il Direttore Generale esercita le seguenti funzioni:

a) predispone il piano dettagliato di obiettivi;

- b) formula la proposta di Piano Esecutivo di Gestione ove adottato dalla Giunta;
- c) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

d) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici

e del personale a essi preposto;

e) riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei Servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.

A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili di Servizio.

3. Il Direttore Generale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

Titolo IV PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Istituti della partecipazione

Art. 44 - Libere forme associative

1. Il Comune valorizza gli organismi a base associativa e ne favorisce la formazione; adotta iniziative atte a stimolare l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta ed effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa e sociale della comunità sennese.

2. Con il compito eventuale di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del Regolamento che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

Art. 45 - Consultazioni

Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre forme economiche e sociali, presenti nell'ambito comunale anche con propri delegati, le associazioni costituite a qualunque titolo nell'ambito comunale e che abbiano depositato presso il Comune sia il proprio atto costitutivo che lo statuto ed eventuali organismi di coordinamento tra le associazioni.

Art. 46 - Diritto di petizione

- 1. I cittadini, singoli o associati, di cui al precedente articolo 45, possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità, promuovere interventi per la miglior tutela degli interessi collettivi.
- 2. La competente Commissione Consiliare decide sulla ricezione e sull'ammissibilità delle petizioni, determinando le garanzie per il loro tempestivo esame.
- 3. Il Regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 47 - Interrogazioni

- 1. Le organizzazioni, di cui al precedente art. 46, 1º comma, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, a seconda delle rispettive competenze.
- 2. La risposta è data per iscritto con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 48 - Diritti d'iniziativa

- 1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
- 2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 3. Sono escluse dal diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine.
- 4. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
- 5. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla Segreteria Comunale.

Art. 49 - Procedura per l'approvazione della proposta

- 1. La Commissione Consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale entro il termine di quarantacinque giorni.
- Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.
- 3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.
- 4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 50 - Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale, escluse le materie di cui al 3° comma dell'art. 48.

2. Si dà luogo a referendum consultivo:

a) nel caso che sia deliberato dal Consiglio con una maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di un ventesimo della popolazione, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

- 3. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
- 4. Il Referendum è ritenuto valido se ha votato la maggioranza assoluta (pari alla metà più uno) degli aventi diritto al voto.
- 5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa siano pari o superiori alla maggioranza assoluta dei votanti, altrimenti è dichiarato respinto.
- 6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Capo II Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 51 - Diritto di partecipazione al procedimento

- 1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
- 2. Nel caso di adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, sia in senso positivo che in senso negativo, il/i destinatario/i dell'atto, direttamente interessati, dovranno essere posti in grado di partecipare al relativo provvedimento di adozione.

3. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro de-

rivare un pregiudizio dal provvedimento.

- 4. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti allo oggetto del procedimento.
- 5. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti devono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale devono essere indicati:
- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;

b) l'oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedi-

mento e prendere visione degli atti.

6. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Capo III Diritto di accesso e di informazione

Art. 52 - Pubblicità degli atti

- 1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
- 2. Presso apposito ufficio comunale devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione e dei regolamenti comunali.

Art. 53 - Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di

prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

- 2. Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
- 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del presente Statuto, il Comune assicurerà il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso.

Capo IV Il difensore civico

Art. 54 - Istituzione. Attribuzioni

- 1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale, può essere istituito l'ufficio del Difensore Civico, con deliberazione del Consiglio comunale approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, anche su iniziativa popolare, ai sensi dell'art. 48 del presente Statuto.
- 2. Contestualmente all'istituzione dell'ufficio il Consiglio comunale approverà un regolamento che ne determini le prerogative, i mezzi, i requisiti e le modalità di nomina, i rapporti con il Consiglio comunale.

Capo V Il difensore dell'infanzia

Art. 55 - Istituzioni. Attribuzione

Al fine di tutelare i minori sotto l'aspetto fisico, sociale e mentale viene istituita la figura del difensore dell'infanzia, i cui compiti verranno stabiliti da apposita deliberazione del Consiglio comunale.

Titolo V L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 56 - Finanza

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è altresì titolare di autonomia impositiva.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione e al bilancio pluriennale, così come deliberati dal Consiglio Comunale, osservando i principi di unità, della universalità, integrità, veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità.

3. Il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura

per programmi, servizi e interventi.

4. Al fine di improntare i rapporti di natura tributaria ai criteri di correttezza e semplificazione, il Comune adegua la propria azione ai principi di cui alla legge n. 212/2000.

Art. 57 - Demanio e patrimonio

- 1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
- 2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
- 3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 58 - Beni patrimoniali disponibili

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di legge.

Art. 59 - Contratti

- 1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
- 2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di
 - 3. La determinazione deve indicare il fine che con il con-

tratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 60 - Contabilità e bilancio

- 1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
- 2. Alla gestione del bilancio provvedono i responsabili dei servizi.
- 3. Il sindaco acquisisce dagli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti e dipendenti dal Comune, il bilancio ed il rendiconto che vengono discussi ed approvati, rispettivamente, insieme al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.
- 4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono al Sindaco il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune
- 5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 61 - Tesoreria

- 1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria, che affida, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, ad un soggetto scelto tra i soggetti indicati dalla legge.
- 2. Il rapporto tra Comune e tesoriere viene regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio Comunale.

Art. 62 - Revisore del Conto

- 1. Il Revisore del conto è nominato dal Consiglio Comunale. Dura in carica un triennio, è rieleggibile per una sola volta e non è revocabile salvo inadempienza. La revoca dall'Ufficio è deliberata dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione degli addebiti da parte del Sindaco interessato, al quale è concesso il termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, il Consiglio Comunale provvede alla nomina del nuovo Revisore entro trenta giorni.
- 2. Il Revisore esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 63 - Controllo economico-finanziario

- 1. Il Segretario Comunale è tenuto a verificare la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
- 2. In conseguenza, il predetto Segretario comunale predispone un'apposita relazione, con la quale sottopone le opportune osservazioni e rilievi alla Giunta Comunale.

Art. 64 - Controllo gestione

- 1. La Giunta Comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, può disporre rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
- 2. La Giunta comunale trasmette, entro il 30 settembre di ogni anno, al consiglio comunale ed al revisore dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte «entrata» e nella parte «spesa», degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.
 - 3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche pe-

riodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

Titolo VI L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 65 - Ambito di applicazione dei regolamenti

- 1. I regolamenti incontrano i seguenti limiti:
- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 66 - Procedimento di formazione dei regolamenti

- 1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta Comunale, alle singole frazioni ed ai cittadini, ai sensi dell'art. 48 del presente Statuto.
- 2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.

Titolo VII REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 67 - Modalità

- 1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica ad integrazione.
- 2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
- 3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
- 2. I regolamenti sugli istituti della partecipazione e sull'amministrazione del patrimonio devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.
- 3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi costituenti limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni, abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
- 4. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati dal Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge.
- 5. Il presente Statuto viene pubblicato per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio.